

COMUNE SERRA RICCO'

(Provincia di Genova)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Soggetti passivi

E' soggetto passivo il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Oggetto di imposta

1. **Fabbricato** - intendendosi per tale l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
2. **Area fabbricabile** – è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi;
3. **Terreno agricolo** – è il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Base imponibile

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili così determinato:

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria catastale A/10
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 55 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1.
2. Per i terreni agricoli il valore è ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
3. Per le aree edificabili il valore è costituito dal valore di mercato dell'area al 1° gennaio dell'anno di imposizione

Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il soggetto passivo di imposta e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Nel caso di separazione o divorzio l'imposta municipale propria è dovuta dal coniuge che, nella sentenza di divorzio o separazione, risulta assegnatario della ex casa coniugale.

E' equiparata all'abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Pertinenze

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Riduzioni

La base imponibile dell'imposta viene ridotta al 50% nei seguenti casi:

1. Fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all'art. 10 del D. lgs.vo n. 22 gennaio 2004, n. 42
2. Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Versamenti

Per l'anno 2012 il pagamento della prima rata è effettuato entro il 18 giugno 2012, senza applicazione di sanzioni ed interessi in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le seguenti aliquote di base:

- 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze - un C/2 un C/6 e un C/7 -; detrazione Euro 200,00 + ulteriore detrazione di Euro 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni;

- 0,76% per gli altri immobili.

- 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

La seconda rata è versata, secondo le aliquote deliberate dal Comune, a saldo dell'imposta dovuta complessivamente sull'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012 l'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze può essere versata in tre rate di cui la prima e la seconda pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando le aliquote di base da corrispondere entro il 16 giugno ed il 17 settembre. Il saldo dell'imposta, calcolato sulla base dell'aliquota definitivamente deliberata dal Comune, è versato entro il 17 dicembre.

Il versamento degli acconti IMU dovrà essere eseguito con modello F24 indicando i seguenti codici tributo:

- ❖ 3912 denominato "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – art. 13, c. 7 d.l. 201/2011 – COMUNE”;
- ❖ 3913 denominato "IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
- ❖ 3914 denominato "IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
- ❖ 3915 denominato "IMU – Imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
- ❖ 3916 denominato "IMU – Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
- ❖ 3917 denominato "IMU – Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”;
- ❖ 3918 denominato "IMU – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- ❖ 3919 denominato "IMU – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”;
- ❖ 3923 denominato "IMU – Imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE
- ❖ 3924 denominato "IMU – Imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE

A decorrere dal 1° dicembre 2012 il versamento a saldo può essere eseguito tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

DICHIARAZIONI

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dal giorno in cui il possesso degli immobili ha inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'imposta, utilizzando il modello che sarà predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze: Per l'anno 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione è il 30 SETTEMBRE 2012.

POICHE' QUESTO COMUNE NON HA ANCORA DELIBERATO PER IL CORRENTE ANNO LE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IN QUANTO IL TERMINE PER L'ADOZIONE E' STATO FISSATO AL 30 SETTEMBRE 2012 SI INVITANO I CONTRIBUENTI AD INFORMARSI SULLE ALIQUOTE ADOTTATE DAL COMUNE PRIMA DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO A SALDO

Si informa che sul territorio comunale sono disponibili i seguenti

Centri di Assistenza Fiscale:

- CAF CIA Servizi srl - Confederazione Italiana Agricoltori - presso la Biblioteca Comunale "E. Firpo" via Medicina 20 B/2 il martedì dalle 9.00 alle 11.00 – tel. 010/2512984 oppure 010/9994612;
- CGIL CAAF – Piazza Santo Poggi 1 A – il lunedì e il martedì dalle 8.30 alle 12,30 e dalle 14.00 alle 17.30 – tel. e fax 010/751233;
- CAF Coldiretti - presso la Biblioteca Comunale "E. Firpo" via Medicina 20 B/2 – il 2° lunedì del mese dalle 9.00 alle 11.00 – tel. 010/560111.

Altre informazioni sui Centri di Assistenza Fiscale sono reperibili ai siti:

www.servizicia.it

www.caafcgilliguria.it

www.cafcoldiretti.it

Serra Ricco, 16 maggio 2012.